

## **CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E SISTEMA CAMERALE LIGURE PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE 2019-2021**

L'anno 2019, il giorno ..... del mese di .....

### **TRA**

La Regione Liguria, di seguito indicata come "Regione" con sede in Genova, Piazza De Ferrari, 1, c.f. 00849050109, rappresentata da Giovanni Berrino in qualità di Assessore al Turismo, a ciò autorizzato con d.G.R. n° 221 del 29/03/2019, e domiciliato per la funzione in Genova presso la sede della Regione Liguria;

### **E**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi 4, c.f. 00796640100, rappresentata dal Dott. Luigi Attanasio, in qualità di Presidente, e domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio – approvazione con delibera n. 325 del 17/12/2018;

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria, con sede in Savona, Via Quarda Superiore 16, c.f. 01704760097, rappresentata dal Dott. Luciano Pasquale, in qualità di Presidente, e domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio - approvazione con delibera n. 167 del 20/12/2018;

### **PREMESSO**

- che la legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 e ss.mm e ii (organizzazione Turistica Regionale) dispone:
  - all'articolo 2, comma 1, lettera d) che tra le competenze regionali sia previsto lo studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;
  - all'articolo 6, comma 4 che la Regione Liguria stabilisca forme di collaborazione con le Camere di Commercio per le modalità e le procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività turistica e per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio;

- all'articolo 10, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, l'istituzione, presso la struttura regionale competente, dell'Osservatorio, al fine di creare una rete informativa turistica regionale e di fornire informazioni aggiornate, inerenti la domanda turistica, attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta delle altre Regioni e dei Paesi esteri;
- che detta legge riconosce altresì l'importanza dell'analisi di stato del comparto turistico, delle dinamiche, dei flussi e delle presenze turistiche in funzione del Piano Turistico Regionale, individuando obiettivi e priorità per gli interventi di settore;
- che a partire dal 24 gennaio 2008, ai sensi della normativa soprarichiamata sono state stipulate e rinnovate convenzioni con il sistema camerale per la gestione dell'Osservatorio turistico regionale;
- che la Regione Liguria ed il Sistema camerale ligure ravvisano l'opportunità di proseguire il rapporto di collaborazione in essere, attraverso la stipula di una convenzione con durata triennale, che aggiorni, con alcune modifiche ed integrazioni, il testo dell'intesa originaria alla luce dell'esperienza maturata;

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **Osservatorio Turistico Regionale**

1. La presente Convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplina le modalità gestionali, organizzative e di finanziamento dell'Osservatorio Turistico Regionale (di seguito denominato Osservatorio), sezione dell'Osservatorio socio – economico di cui all'articolo 19 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle Procedure di Programmazione), con la finalità di approfondire la conoscenza dell'attività turistica in Liguria, dei mercati di provenienza della domanda turistica e di effettuare studi e ricerche sulla qualificazione dell'offerta turistica al fine di fornire informazioni e indicazioni in tempo utile a supporto della programmazione della Regione e degli enti locali nonché delle strategie e dell'attività delle imprese turistiche.

2. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento della Regione Liguria preposto al Turismo (di seguito denominato Dipartimento competente).

## **Articolo 2**

### **Soggetti costituenti l'Osservatorio**

1. Fanno parte dell'Osservatorio i sottoscrittori della presente Convenzione.

## **Articolo 3**

### **Durata e decorrenza Convenzione**

1. La presente Convenzione ha durata sino al 31.12.2021 ed è efficace dalla data della sua sottoscrizione.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla scadenza della convenzione le Parti si riuniscono per valutare l'opportunità e definire le condizioni di un suo possibile rinnovo.

## **Articolo 4**

### **Attività dell'Osservatorio**

1. Le attività che l'Osservatorio realizza, in base alle risorse economiche disponibili, mirano a fornire un quadro completo ed esaustivo sull'andamento turistico in Liguria, attraverso analisi quantitative e qualitative sia sul fronte dell'offerta che su quello della domanda. In particolare l'Osservatorio svolge indagini sui flussi turistici, sul valore aggiunto prodotto dal comparto, di customer satisfaction e sui mercati di provenienza della domanda turistica ligure rispondenti alle necessità informative dei soggetti territoriali. Le attività sono mirate alla realizzazione di proiezioni relative all'evoluzione temporale del settore turistico, al fine di fornire orientamenti concreti al tessuto imprenditoriale ed indicazioni utili alla definizione delle politiche regionali.
2. Le puntuali attività e le relative risorse per realizzarle vengono definite nel Piano annuale di cui all'art. 7.

3. Regione e Sistema camerale, in funzione delle attività dell'Osservatorio, si impegnano ad elaborare strategie e progettualità volte a sviluppare:
  - le competenze funzionali e metodologiche,
  - l'innovazione tecnologica,
  - l'efficacia comunicativa dell'Osservatorio,
  - la promozione di occasioni di animazione economica
  - studi di settore e specifiche analisi volti a determinare l'effettiva ricaduta delle iniziative promozionali intraprese
  
4. Il Sistema camerale cura la comunicazione e la divulgazione delle ricerche effettuate, anche mediante la predisposizione di report sintetici. Nell'ambito del Piano annuale è definito il Piano di comunicazione. La Regione rende disponibili le ricerche sul proprio sito istituzionale.

## **Articolo 5**

### **Adempimenti**

1. La Regione Liguria si impegna a:
  - a) fornire all'Osservatorio tutti i dati e le informazioni in proprio possesso attinenti il comparto turistico;
  - b) garantire l'opportuno raccordo tra l'Osservatorio e il sistema informatico-informativo turistico regionale;
  - c) pubblicare le ricerche prodotte dall'Osservatorio sul portale regionale;
  - d) agevolare le necessarie interrelazioni tra l'Osservatorio, gli enti locali, le altre Regioni e le Province autonome, le Amministrazioni centrali competenti in materia di Turismo, gli organi della Commissione Europea e tutti i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nelle dinamiche del settore;
  - e) fornire gli apporti finanziari annuali di propria pertinenza, nei limiti di quanto previsto dall'art. 10.
  
2. Il Sistema camerale si impegna a:
  - a) realizzare le attività di cui agli artt. 4,7 e 9 della presente Convenzione;
  - b) garantire l'opportuno raccordo tra l'Osservatorio, il SISTAR (Sistema statistico regionale), l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l'Università degli Studi di Genova (anche in funzione dell'avviamento di progetti pilota inerenti l'analisi del movimento turistico in Liguria), gli Osservatori nazionali e regionali;

- c) collaborare attivamente, al fine della raccolta dei dati statistici concernenti il comparto, con tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
- d) mettere a disposizione dell'Osservatorio banche dati, informazioni, indagini di settore, studi di proprietà del Sistema camerale ligure, realizzati anche precedentemente la sottoscrizione della presente Convenzione;
- e) collaborare attivamente alla redazione del Piano annuale mediante proposte e istanze portate al Tavolo Tecnico di cui all'art. 6;
- f) assicurare le necessarie interrelazioni con il mondo delle imprese.

## **Articolo 6**

### **Tavolo tecnico**

1. Al fine della programmazione, monitoraggio e verifica delle attività dell'Osservatorio opera un Tavolo tecnico così composto:
  - a) Direttore del Dipartimento Turismo con funzione di coordinatore;
  - b) due referenti della struttura regionale preposta al Turismo;
  - c) un referente della struttura regionale preposta alla statistica;
  - d) un referente dell'Agenzia di Promozione Turistica "In Liguria";
  - e) due referenti del Sistema camerale ligure.
2. Il Tavolo tecnico si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
3. Alle riunioni del Tavolo tecnico possono essere invitati altri soggetti interessati alle tematiche previste nell'o.d.g.
4. Il Tavolo tecnico provvede a:
  - a) dare indicazioni, sulla base della programmazione turistica regionale, per la predisposizione del Piano annuale delle attività;
  - b) rappresentare le esigenze conoscitive provenienti dal comparto turistico;
  - c) individuare le variabili statistiche utili al monitoraggio del comparto.
  - d) monitorare e validare i risultati delle ricerche svolte e autorizzarne la divulgazione.
5. Il Sistema camerale cura la segreteria del Tavolo tecnico.

## **Articolo 7**

### **Piano annuale delle attività dell'Osservatorio**

- 1 Entro il mese di gennaio di ogni anno viene predisposto il Piano annuale delle attività che dà attuazione a quanto previsto dall'art. 4, oltre a possibili ulteriori indagini da definire in relazione alle eventuali risorse disponibili. Per il primo anno di validità della convenzione il Piano dovrà essere predisposto ed approvato entro il mese di marzo.
- 2 Il Sistema camerale cura la stesura dello schema di Piano annuale delle attività a seguito delle indicazioni e delle valutazioni fornite dal Tavolo tecnico.
- 3 L'ufficio regionale competente in materia di turismo sottopone il Piano annuale all'approvazione della Giunta Regionale.
- 4 Il Piano annuale delle attività è suscettibile di eventuali modifiche, seguendo le procedure di cui ai paragrafi precedenti, in base alle risultanze emerse dalle riunioni del Tavolo tecnico o alle possibili proposte dei soggetti aderenti.

## **Articolo 8**

### **Proprietà delle ricerche**

1. Le ricerche e le analisi effettuate nell'ambito della presente Convenzione, i documenti relativi alle indagini svolte dall'Osservatorio ed il Rapporto Annuale di cui all' articolo 9 sono di proprietà della Regione.
2. La pubblicazione, parziale o totale, degli atti di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoscrittori diversi da Regione Liguria è consentita previa citazione della fonte (Regione Liguria – Osservatorio Turistico Regionale).
3. Le risultanze delle ricerche e analisi effettuate nell'ambito della presente Convenzione potranno essere utilizzate dal Sistema camerale per fini progettuali ed operativi.

**Articolo 9**  
**Rapporto annuale**

1. Entro il primo trimestre di ogni anno il Sistema camerale predispone il Rapporto annuale costituente il prodotto finale dell'Osservatorio.
2. Il Rapporto deve contenere complessivamente e sistematicamente organizzati i risultati di tutte le analisi condotte dall'Osservatorio con riguardo all'anno precedente.

**Articolo 10**  
**Oneri finanziari della Regione Liguria**

1. Per l'attuazione della presente Convenzione per l'anno 2019 la Regione stanziava euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
2. Gli importi annuali sono corrisposti alla Camera di Commercio di Genova, responsabile della gestione finanziaria delle risorse, secondo le tempistiche di seguito elencate in rapporto al totale del finanziamento:
  - a. 70% all'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano annuale delle attività dell'Osservatorio;
  - b. 30% al termine delle attività previste nel sopraddetto Piano annuale, previa presentazione di idonea e completa rendicontazione attestante i costi sostenuti.
3. Eventuali ulteriori risorse aggiuntive potranno provenire da appositi fondi connessi a progetti comunitari o nazionali.

## **Articolo 11**

### **Oneri finanziari delle Camere di Commercio**

Per l'applicazione della presente Convenzione e in relazione alle attività da realizzarsi nel periodo di durata della stessa le Camere di Commercio di Genova e Riviere di Liguria si impegnano a contribuire alle attività dell'Osservatorio per un ammontare di € 20.000,00 annui, in relazione alle spese da sostenersi per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

## **Articolo 12**

### **Economie e revoche**

1. Eventuali economie annuali derivanti dai finanziamenti regionali, non potranno essere utilizzate l'anno successivo a quello di riferimento.
2. In caso di incompleta realizzazione delle attività previste, il finanziamento della Regione, previa valutazione delle motivazioni che hanno comportato detta situazione, può essere soggetto, da parte della Giunta regionale, a riduzione e/o revoca anche parziale del finanziamento stanziato, in relazione al valore delle attività non realizzate.

## **Articolo 13**

### **Collaborazioni esterne**

1. Per comprovate esigenze funzionali di tipo specialistico rientranti nell'ambito regolamentato dalla presente Convenzione, il Sistema camerale si può avvalere di collaborazioni esterne.



**Articolo 14**  
**Controversie**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente Convenzione.
  
2. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Genova.

**Articolo 15**  
**Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

REGIONE LIGURIA

Assessore al Turismo

.....

C.C.I.A.A. DI GENOVA

Presidente

.....

C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA

Presidente

.....